



# COMUNE DI ALBOSAGGIA

PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO DI GOVERNO  
DEL TERRITORIO



## DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015

**dott. geol. Giovanna Sacchi**

Ordine dei Geologi della Lombardia n. 756

Via Pignolo, 78

24121 Bergamo

Tel. e fax 035 0792555

E.mail: [studio.giovanнасacchi@gmail.com](mailto:studio.giovanнасacchi@gmail.com)



## Elaborato Normativo

## E

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>1. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA</b> .....	<b>6</b>
<b>2. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBOSAGGIA</b> .....	<b>11</b>
<b>3. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE</b> .....	<b>15</b>
3.1 Attività vietate (art. 96) .....	15
3.2 Attività consentite (artt. 97-98).....	17
3.3 Lavori e opere soggette a nullaosta idraulico .....	18
3.4 Proprietari frontisti .....	18
3.5 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza .....	19
<b>4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE</b> .....	<b>20</b>
4.1 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.....	20
4.1.1 Individuazione delle fasce di polizia idraulica .....	20
4.1.2 Limiti delle fasce di rispetto .....	21
4.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale .....	24
4.2.1 Attraversamenti esistenti .....	27
4.3 Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere .....	29
4.3.1 Criteri di progettazione.....	29
4.3.2 Regimazione delle acque superficiali.....	31
4.3.3 Sottopassi .....	31
4.3.4 Difese Spondali.....	32
4.3.5 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline) .....	32
4.3.6 Manutenzione degli alvei del reticolo idrico (art. 20 della L.R. 4/2016) .....	32
<b>5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA</b> .....	<b>34</b>
5.1 Concessione (art 14, comma 1 della L.R. 4 del 2016).....	35
5.2 Concessione in sanatoria (art 14, comma 2 della L.R. 4 del 2016) .....	35
5.3 Indennità (art 14, comma 3 della L.R. 4 del 2016) .....	35
5.4 Comunicazione (art 14, comma 4 della L.R. 4 del 2016) .....	35
5.5 Scarichi al suolo .....	35
5.6 Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi .....	36
5.7 Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici .....	36
5.8 Calcolo della portata di scarico .....	37

5.9	Caratteristiche progettuali.....	38
5.10	Limiti di accettabilità delle portate di scarico .....	38
<b>6.</b>	<b>FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>40</b>
6.1	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa .....	40
6.2	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa .....	40
6.3	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva .....	41
6.4	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva .....	41
<b>7.</b>	<b>CORSI D'ACQUA COPERTI .....</b>	<b>42</b>
<b>8.</b>	<b>CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....</b>	<b>44</b>
8.1	Richiesta di Autorizzazioni e Concessioni .....	44
8.1.1	Obblighi del concessionario .....	45
8.1.2	Cessione/subconcessione .....	47
8.1.3	Subingresso mortis causa .....	47
8.1.4	Modifica .....	47
8.1.5	Rinnovo .....	48
8.1.6	Rinuncia.....	48
8.1.7	Decadenza.....	48
8.1.8	Revoca .....	49
8.1.9	Durata delle concessioni .....	49
8.1.10	Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione .....	49
	in aree demaniali fluviali (art.12 L.R. 4 del 15 marzo 2016).....	49
8.2	Cauzioni.....	51
8.3	Autorizzazione paesistica .....	51
8.4	Procedure per concessioni in caso di interventi ricadenti nel demanio .....	52
8.5	Danni all'interno delle fasce di rispetto .....	52
8.6	Sdemanializzazioni .....	52
8.7	Alienazioni .....	53
8.8	Rilascio di autorizzazioni .....	53
8.9	Interventi d'urgenza .....	53
8.10	Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali .....	54
8.11	Convenzioni con i comuni limitrofi .....	54
8.12	Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi .....	54
<b>9.</b>	<b>NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL P.A.I. E DAL P.G.R.A. ....</b>	<b>55</b>

**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)**  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015  
**ELABORATO NORMATIVO**

9.1	Aree ricadenti nelle Fasce fluviali del Fiume Adda (art. 29-30-31 delle N.d.A. del PAI) e ricomprese nell'ambito RP del PGRA.....	55
9.1.1	Fascia di deflusso della piena (Fascia A) – ambito P3/H del PGRA.....	55
9.1.2	Fascia di deflusso della piena (Fascia B) – ambito P2/M del PGRA .....	57
9.1.3	Fascia di deflusso della piena (Fascia C) – ambito P1/L del PGRA .....	58
9.2	Aree classificate come Ee, Em, Eb, Ca, Cp, Cn e ricomprese nell'ambito RSCM del PGRA .....	60
9.2.1	Norme per le aree in dissesto per fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, comma 5,6 e 6bis della N.d.A. del PAI) .....	60
9.2.1.1	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee) – Ambito RSCM P3/H .....	60
9.2.1.2	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb) – Ambito RSCM P2/M.....	61
9.2.1.3	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media (Em) – Ambito RSCM P1/L .....	61
9.2.2	Norme per le aree in dissesto per fenomeni di trasporto in massa (art. 9, comma 7,8 e 9 della N.d.A. del PAI) .....	63
9.2.2.1	Area di conoide non protetta (Ca) - Ambito RSCM P3/H .....	63
9.2.2.2	Area di conoide attiva parzialmente protetta (Cp) Ambito RSCM P2/M .....	64
9.2.2.3	Area di conoide non recentemente attivatesi o completamente protetta (Cn) - Ambito RSCM P1/L ....	64
9.3	Norme per le aree di frana (art. 9, comma 2,3 e 4 della N.d.A. del PAI).....	66
9.3.1	Area di frana attiva (Fa) .....	66
9.3.2	Area di frana quiescente (Fq) .....	67
9.3.3	Area di frana stabilizzata (Fs) .....	67
9.4	Norme per le aree valanghive (art. 9, comma 10 e 11 della N.d.A. del PAI) .....	68
9.4.1	Valanghe a elevata pericolosità (Ve) .....	68
9.4.2	Valanghe a moderata pericolosità (Vm) .....	68
9.5	Prescrizioni per tutte le aree in dissesto .....	69
<b>10.</b>	<b>PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI .....</b>	<b>70</b>
10.1	Procedura relativa a una pratica nuova .....	70
10.2	Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica .....	72
10.3	Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia .....	72
10.4	Procedura relativa alla revoca .....	73
10.5	Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi .....	73
<b>11.</b>	<b>OSSERVAZIONI FINALI.....</b>	<b>74</b>

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1:** Allegato F – D.D.G. 13807 22 dicembre 2016 : Aggiornamento dei Canoni Regionali di Polizia Idraulica

**ALLEGATO 2:** Allegato G della D.G.R. X/4229: Modulistica

## PREMESSA

Il presente documento, redatto in conformità all'allegato D - "*Criteria per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale*" della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015, sostituisce le norme contenute nello studio "*Reticolo idrico minore - Elaborato 2 – Regolamento Comunale di Polizia*" del Comune di Albosaggia, redatto nel mese di Febbraio 2007 a cura dei dott.ri G. Songini, D. Grossi, G. Conforto e A. Calcinati, approvato con parere favorevole della UTR Regione Lombardia di Sondrio (n. AD14.2008.0001068 del 21 febbraio 2008) e recepito nel P.G.T. del Comune di Albosaggia, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 4 ottobre 2012 e pubblicato sul B.U.R.L n. 3 della Regione Lombardia del 23 gennaio 2013.

L'**Elaborato normativo** si articola in:

- un disposto normativo "**Norme di Polizia Idraulica**" (Parr. 1-9) contenente l'indicazione delle attività vietate e delle attività consentite e soggette a concessione, o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto (Parr. 1-8) e delle norme di uso del suolo nelle aree indicate nel PAI e nel PGRA;
- un disposto procedurale: "**Procedure in materia di Polizia Idraulica**" (Par. 10), formulato secondo le indicazioni dell'**Allegato E** e relativa modulistica riportata in **Allegato G** della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015.

Si precisa che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Infine sono state recepite le disposizioni derivanti:

- dalla **L.R. n. 4 del 15 marzo 2016** - "*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*";
- dalla **D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017** - "*Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del*

*bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po".*

**Nel caso di sovrapposizione tra ambiti diversi PAI-PGRA deve essere applicata la norma più restrittiva.**

Si rammenta che in base alla D.G.R. 1681/2005 "Modalità di pianificazione comunale", il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti - così come la stessa D.G.R. di polizia idraulica - **atto prevalente rispetto agli altri atti del P.G.T.** (vd. art. 7 ALL.D della D.G.R. 4229/2015); in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

## 1. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

*«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori» e ribadisce, con forza, all'art. 2 che: «Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».*

**La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.**

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e, dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando, inoltre, con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi L. n. 677 del 31 dicembre 1996 art.4, comma 10-ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di Protezione Civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque e alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte d' interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

#### **DEFINIZIONI:**

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto, fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua, di origine naturale, estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere e interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali, in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica, a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.



**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la Pubblica Amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

- È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).*

E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

**Nullaosta idraulico:** è l'autorizzazione a eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nullaosta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale d' intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo a eseguire opere.

#### **Autorità idraulica**

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: **Regione Lombardia**;
- per il reticolo idrico minore: **i Comuni** (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: **i Consorzi di Bonifica** (ai sensi dell'art. 85, c. 5, L.R. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito a **AIPO** competenza idraulica sui tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia, di cui all'Allegato B della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015.

Su tali corsi d'acqua, AIPO rilascia il parere idraulico necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - *Allegato 2*).

È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - *Allegato 2*) con le Comunità Montane per la gestione delle medesime attività.

**La gestione coordinata del reticolo idrico è modificata dall'art. 5 della L.R. 4 del 15 marzo 2016 che prevede anche la possibilità di rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica da parte delle Comunità Montane.**

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore, sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nullaosta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a V.I.A, individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

## 2. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBOSAGGIA

Il reticolo idrico del Comune di Albosaggia è rappresentato nella *Tav. 1: "Planimetria Generale"* alla scala 1: 10.000.

Sono distinti:

### RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (TAB. 1)

Codice RIP	Nome
SO158Z	Torrente Marzigogna
SO159Z	Torrente Torchione
SO157Z	Torrente Orsenigo
SO041Z	Fiume Adda

### RETICOLO IDRICO MINORE (TAB. 2)

COD_RIM1	NOME_RIM	FOCE
03014002_0001	Publino V	
03014002_0002	Publino III	
03014002_0003	Publino IV	
03014002_0004	Publino II	
03014002_0005	Publino I	
03014002_0006	Scoltador II	
03014002_0007	Scoltador I	
03014002_0008	Baite dello Scoltador	
03014002_0009	Baite dello Scoltador I	
03014002_0010	della Chiesa I	
03014002_0011	della Chiesa	
03014002_0012	La Piana	
03014002_0013	La Piana II	
03014002_0014	La Piana I	
03014002_0015	La Piana III	
03014002_0016	delle Biorche IV	
03014002_0017	delle Biorche	
03014002_0018	delle Biorche I	
03014002_0019	delle Biorche III	
03014002_0020	delle Biorche II	
03014002_0021	del Pizzo Campaggio	
03014002_0022	del Pizzo Campaggio II	
03014002_0023	del Pizzo Campaggio I	

COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015

ELABORATO NORMATIVO

03014002_0024	di Camp Cerve III	
03014002_0025	di Camp Cerve	
03014002_0026	di Camp Cerve II	
03014002_0027	di Camp Cerve IV	
03014002_0028	di Camp Cerve V	
03014002_0029	di Camp Cerve VI	
03014002_0030	di Camp Cerve VII	
03014002_0031	di Camp Cerve VIII	
03014002_0032	della Casera VIII	
03014002_0033	della Casera	
03014002_0034	della Casera V	
03014002_0035	della Casera IV	
03014002_0036	della Casera III	
03014002_0037	della Casera VI	
03014002_0038	della Casera VII	
03014002_0039	della Casera II	
03014002_0040	della Chiesa V	
03014002_0041	della Chiesa	
03014002_0042	della Chiesa II	
03014002_0043	della Chiesa III	
03014002_0044	della Chiesa IV	
03014002_0045	di Dosso Zucchero IV	
03014002_0046	di Dosso Zucchero	
03014002_0047	di Dosso Zucchero I	
03014002_0048	di Dosso Zucchero III	
03014002_0049	di Dosso Zucchero II	
03014002_0050	di Dosso Zucchero V	
03014002_0051	di Dosso Zucchero VIII	
03014002_0052	di Dosso Zucchero VI	
03014002_0053	di Dosso Zucchero VII	
03014002_0054	Affluente Livrio IV	
03014002_0055	Affluente Livrio V	
03014002_0056	Affluente Livrio III	
03014002_0057	Affluente Livrio II	
03014002_0058	Affluente Livrio I	
03014002_0059	Affluente Livrio VI	
03014002_0060	Caselle	Fiume Adda
03014002_0061	di Punta Portorella	Torrente Torchione
03014002_0062	di Punta Portorella I	Torrente Torchione
03014002_0063	Affluente Torchione VII	Torrente Torchione
03014002_0064	Affluente Torchione VIII	Torrente Torchione
03014002_0065	Affluente Torchione X	Torrente Torchione
03014002_0066	Affluente Torchione IX	Torrente Torchione

COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015

ELABORATO NORMATIVO

03014002_0067	Affluente Torchione VI	Torrente Torchione
03014002_0068	Affluente Torchione V	Torrente Torchione
03014002_0069	Affluente Torchione IV	Torrente Torchione
03014002_0070	della Piada I	Torrente Torchione
03014002_0071	della Piada	Torrente Torchione
03014002_0072	Torchione	Torrente Torchione
03014002_0073	della Piada III	Torrente Torchione
03014002_0074	della Piada IV	Torrente Torchione
03014002_0075	della Piada V	Torrente Torchione
03014002_0076	Affluente Torchione III	Torrente Torchione
03014002_0077	Affluente Torchione II	Torrente Torchione
03014002_0078	Affluente Torchione I	Torrente Torchione
03014002_0079	Affluente Torchione	Torrente Torchione
03014002_0080	Corte	Torrente Torchione
03014002_0081	Corte I	Torrente Torchione
03014002_0082	Corte II	Torrente Torchione
03014002_0083	di Buglio	Torrente Torchione
03014002_0084	di Piazza VII	Torrente Torchione
03014002_0085	di Piazza V	Torrente Torchione
03014002_0086	di Piazza II	Torrente Torchione
03014002_0087	di Piazza III	Torrente Torchione
03014002_0088	di Piazza IV	Torrente Torchione
03014002_0089	di Piazza VI	Torrente Torchione
03014002_0090	di Piazza	Torrente Torchione
03014002_0091	di Piazza I	Torrente Torchione
03014002_0092	di Buglio I	Torrente Torchione
03014002_0093	di Buglio II	Torrente Torchione
03014002_0094	di Buglio III	Torrente Torchione
03014002_0095	Boscacci	Torrente Torchione
03014002_0096	Boscacci II	Torrente Torchione
03014002_0097	Boscacci I	Torrente Torchione
03014002_0098	Boscacci IV	Torrente Torchione
03014002_0099	Boscacci V	Torrente Torchione
03014002_0100	Ca dei Boscacci	Spaglia
03014002_0101	Ca dei Boscacci I	Spaglia
03014002_0102	Ca dei Boscacci II	Spaglia
03014002_0103	Ca dei Boscacci III	Spaglia
03014002_0104	Campelli	Torrente Marzigogna
03014002_0105	Campelli I	Torrente Marzigogna
03014002_0106	Campelli II	Torrente Marzigogna
03014002_0107	Marzigogna	Fiume Adda
03014002_0108	Campelli IV	Torrente Marzigogna
03014002_0109	Campelli III	Torrente Marzigogna

**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)****DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015

**ELABORATO NORMATIVO**

03014002_0110	Campelli V	Torrente Marzigogna
03014002_0111	Punta della Piada	
03014002_0112	Punta della Piada I	
03014002_0113	Punta della Piada II	
03014002_0114	Punta della Piada III	
03014002_0115	Punta della Piada IV	
03014002_0116	Punta della Piada V	
03014002_0117	Orsenigo	Fiume Adda
03014002_0118	Bordighi	Fiume Adda
03014002_0119	delle Paludi	Fiume Adda
03014002_0120	Egual	Fiume Adda
03014002_0121	del Casello	Fiume Adda
03014002_0122	Segrada II	Fiume Adda
03014002_0123	Rebaldino-Monaci	Torrente Torchione
03014002_0124	Rebaldino-Monaci I	Torrente Torchione
03014002_0125	Rebaldino-Monaci II	Torrente Torchione
03014002_0126	Pedrusc	Torrente Torchione
03014002_0127	della Piada II	Torrente Torchione
03014002_0128	Segrada	Fiume Adda
03014002_0129	della Piada VI	Torrente Torchione
03014002_0130	della Casera I	
03014002_0131	Dosso della Croce	Torrente Orsenigo
03014002_0132	Dosso della Croce I	Torrente Orsenigo
03014002_0133	Poratti	Torrente Orsenigo
03014002_0134	Campelli VI	Torrente Marzigogna

### 3. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE

Per i fiumi e i torrenti riportati nella **Tabella 1 - Reticolo idrico principale**, le disposizioni vigenti fanno riferimento al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 che prescrive, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite, previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico.

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93 saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

#### 3.1 Attività vietate (art. 96)

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

La formazione di pescaie, chiese, petraie e altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.

Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

Lo sradicamento o l'abbrucciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, i canali e gli scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole, a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'ufficio del Genio Civile (ora U.T.R.).

Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili.

Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e,



in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri 4, per le piantagioni e movimento del terreno e di metri 10, per le fabbriche e gli scavi.

Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti.

Le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.

Il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori.

L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza, dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o quella che dall'Autorità Amministrativa Provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione e all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.

I lavori o atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili, solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel R.D. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.lgs 152/06 stabilisce che: «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo,

entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le Regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

### **3.2 Attività consentite (artt. 97-98)**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire, se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) La formazione di pannelli, chiuse e altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti, per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.
- b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale.
- c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c.
- d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti.
- e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, i guadi e ai passi dei fiumi e torrenti.
- f) La ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.
- g) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate.
- h) L'occupazione delle spiagge, dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove insistono.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità idraulica competente e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001).

### **3.3 Lavori e opere soggette a nullaosta idraulico**

Sono soggetti a nullaosta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

### **3.4 Proprietari frontisti**

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D, sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le

*piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».*

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nullaosta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nullaosta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

### **3.5 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## 4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE

### 4.1 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Le fasce di rispetto, sono riportate sugli elaborati grafici redatti alla scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale (**Tav. 2**) e alla scala 1:2.000 per la zona urbanizzata (**Tavv. 3A, 3B,3C e 3D**).

#### 4.1.1 Individuazione delle fasce di polizia idraulica

L'individuazione dell'ampiezza delle fasce di polizia idraulica è così definita:

La delimitazione della fascia deve essere riportata sul terreno, a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso siano presenti opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti. Per i bacini lacustri la fascia di rispetto deve essere misurata a partire da una quota pari al massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque. Nel caso il bacino lacustre sia dotato di emissario, il massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque può essere fatto coincidere con la quota massima della sponda incisa del corso d'acqua emissario. Per esemplificare la modalità di misura della fascia di rispetto, si riportano al Par. 4.1.2 alcuni disegni schematici (non in scala), rappresentativi delle possibili situazioni presenti sul territorio comunale.

Su tutto il reticolo idrografico è vigente **la fascia di rispetto di 10 m** ad esclusione dei torrenti denominati:

Torrente Bordighi – 03014002\_0118 (ex SO/AL/59) a valle di quota m 373 s.l.m;

Torrente Segrada – 03014002\_0128 (ex SO/AL/64);


Torrente Pedrusc – 03014002\_0126 (ex SO/AL/66);

su cui è vigente **la fascia di rispetto di 4 m** a seguito delle verifiche idrauliche riportate integralmente nell'*Allegato 2* "Relazione Idraulica" dell'Elaborato Tecnico.


Le verifiche sono state eseguite a cura dell'Ing. Andrea Calcinati e contenute nello studio redatto nel 2007 approvato con parere tecnico dello STER di Sondrio (ora U.T.R.) n. **AD14.2008.0001068** del 21 febbraio 2008.

#### 4.1.2 Limiti delle fasce di rispetto

I limiti individuati su base geometrica sono definiti con identico criterio per la fascia di 10 m e 4 m. Pertanto la misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua, presenta le seguenti tipologie schematizzate:




**Caso C: corso d'acqua con opere spondali**





**Caso C**  
La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.

**Caso D: corso d'acqua con argini in rilevato**



**Caso D**  
La fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori.





## **4.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale**

Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nelle fasce di rispetto, sono indicate nella D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, che riporta le seguenti indicazioni:

### **Attività vietate**

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- Sono vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, si precisa che le recinzioni in muratura sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- Sono vietati: il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, senza regolare autorizzazione;
- Sono vietate le piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali;
- Sono vietate, senza regolare autorizzazione, qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m del Piano di tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;
- È vietata l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dai corsi d'acqua in conformità alle norme regionali;
- Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

### **Attività soggette a autorizzazione comunale (nulla osta idraulico)**

- Gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente, né indirettamente sul regime del corso d'acqua;

- Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta nè provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali, ecc.;
- Gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti;
- Scarichi di fognature private per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- La formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- Sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, ecc. Si dovrà comunque mantenere una distanza minima di 4 metri dalle sponde.
- Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99, modificata con delibera n. 5/2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto, con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. I dati caratteristici del bacino (portata liquida, volume massimo di materiale detritico mobilizzabile, ecc.), dovranno essere congruenti con quelli definiti dal Database SIBCA della Regione Lombardia, dati diversi dovranno essere adeguatamente motivati.

**Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.**

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche, adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- L'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- Le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa;
- Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea;
- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;

- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, una volta accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato;
- I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
- Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia.

#### **4.2.1 Attraversamenti esistenti**

Nel caso di attraversamenti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'interno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

**L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.**

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»);
- nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento», contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero a un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti (Allegato E, Titolo – Par. 1.2 della D.G.R. X /4229 del 23 ottobre 2015).

### **4.3 Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere**

#### **4.3.1 Criteri di progettazione**

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore e all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene, con tempo di ritorno di 100 anni e franco minimo di 1 m. Tempi di ritorno e franchi differenti potranno essere adottati qualora si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di modeste infrastrutture, in relazione a esigenze tecniche specifiche, adeguatamente motivate.

La valutazione dei dati caratteristici del bacino, del materiale detritico rimobilizzabile, ecc. dovranno essere congruenti con i valori riportati nel database SIBCA della Regione Lombardia, valori difformi dovranno essere adeguatamente motivati.

In genere per ponti od altri manufatti importanti, che possano restringere la sezione idraulica, (es. Briglie), il valore del franco minimo dovrà essere superiore a m 1,00 per eventi con tempo di ritorno centennali. Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche sui corsi d'acqua con fascia di rispetto maggiore di m 10,00.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99 e aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione di deflusso di progetto sia stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e con un franco minimo di 1 metro.

In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità non classificati nel database SIBCA, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), dietro specifica richiesta di deroga opportunamente

documentata, la sezione libera di deflusso di progetto ( $S_{prog}$ ) potrà essere considerata pari alla sezione di deflusso riferita ad una piena con tempo di ritorno centennale ( $S_{100}$ ) aumentata del 25%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$S_{prog} = S_{100} \times 1.25$$

Resta inteso che dovrà essere in ogni caso garantito un franco minimo di 1,0 m non ulteriormente derogabile.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazione delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena, ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere e in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche le dimensioni di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche dell'Autorità di Bacino e della Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere le sezioni mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;

- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo delle soglie di fondo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento, deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base alla evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

#### **4.3.2 Regimazione delle acque superficiali**

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali ed artificiali), saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, (ad eccezione di quelle meteoriche), e di reflui non depurati.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

#### **4.3.3 Sottopassi**

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di



ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone".

Nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata e prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di "Piano di manutenzione" dell'opera.

#### **4.3.4 Difese Spondali**

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

#### **4.3.5 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa. Si dovrà porre massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

#### **4.3.6 Manutenzione degli alvei del reticolo idrico (art. 20 della L.R. 4/2016)**

Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio

**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)**  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015  
**ELABORATO NORMATIVO**

tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.

## 5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Provincia. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione.

Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del Regolamento Regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

### **5.1 Concessione (art 14, comma 1 della L.R. 4 del 2016)**

I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.

### **5.2 Concessione in sanatoria (art 14, comma 2 della L.R. 4 del 2016)**

Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 4 del 2016 che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo quanto previsto della L.R. 4 del 2016. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.

### **5.3 Indennità (art 14, comma 3 della L.R. 4 del 2016)**

Gli scarichi soggetti alla concessione in sanatoria sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

### **5.4 Comunicazione (art 14, comma 4 della L.R. 4 del 2016)**

L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.

### **5.5 Scarichi al suolo**

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

### **5.6 Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi**

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari. Il Comune, nel caso lo ritenga necessario, può richiedere una nuova verifica della compatibilità idraulica dello scarico.

### **5.7 Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici**

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento dell'Autorizzazione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o regime promiscuo delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve produrre, in allegato, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;
2. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
3. Estratto dell' aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
4. Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
5. Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);
6. Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;
7. Profilo longitudinale dell'alveo a scala idonea, per un tratto adeguato comunque esteso per almeno 20

m sia a monte che a valle del punto di scarico, o relativo a tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione qualora la portata massima scaricata risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte;

8. Verifica idraulica del tratto analizzato al punto precedente finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;
9. Documentazione fotografica;
10. Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi molto intensi.

Per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità, indicativamente occupanti superfici inferiori a 500 m<sup>2</sup>, non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 8.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati in area ricadente nel demanio idrico sarà necessario il rilascio di una Concessione per occupazione di area demaniale ed il pagamento del canone annuo di occupazione di area demaniale così come definito nell'allegato F della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015.

### **5.8 Calcolo della portata di scarico**

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità:

- Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e quella di picco.
- Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. La durata di riferimento per la determinazione della pioggia critica deve essere considerata maggiore del tempo di corrivazione del bacino con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di scarico e con tempo di ritorno di 100 anni. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, e pari a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al “Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde” redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

### 5.9 Caratteristiche progettuali

- Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l’innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l’assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al “Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde” redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

### 5.10 Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Per la determinazione della portata di massima piena ( $Q_{100}$ ) dei corpi ricettori sarà necessario fare riferimento al Database S.I.B.CA. della Regione Lombardia e per i bacini non classificati agli usuali metodi di determinazione della portata massima secondo l’Allegato 7 - Norme di attuazione – “**DIRETTIVA SULLA PIENA DI PROGETTO DA ASSUMERE PER LE PROGETTAZIONI E LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA**” dell’Autorità di bacino del Fiume Po.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d’acqua ( $Q_{100}$ ) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile ( $Q_{max}$ ) riferita alla sezione più sfavorevole presente a valle dello scarico in esame (per almeno 20 m a valle del punto di scarico o per tutto il corso d’acqua a valle del punto di immissione, qualora la portata massima scaricata risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte), si potrà considerare come portata limite di uno scarico ( $Q_{lim}$ ) quella

portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{\text{lim}} = \frac{Q_{\text{max}} - 1.2 \cdot Q_{100}}{1.2}$$

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, riferiti a scarichi con portata prossima al limite ricavato dalla precedente relazione, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 metri lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena. I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni (indicativamente 200 metri lungo il ricettore) e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano atte a ridurre l'apporto ai limiti compatibili.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al *"Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde"* redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia e al Regolamento Regionale vigente.



## 6. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua; la Regione disciplina, **con l'art. 11 della L.R. 4 del 2016** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904.

### 6.1 Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, **sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione**. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

### 6.2 Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla fascia di rispetto, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

### **6.3 Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva**

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla fascia di rispetto, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

### **6.4 Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva**

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

## 7. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali, per tenere conto di possibili fenomeni di ostruzione. La valutazione dei dati caratteristici del bacino, del materiale detritico rimobilizzabile, ecc. dovranno essere congruenti con i valori riportati nel database SIBCA della Regione Lombardia per i bacini classificati, valori difforni dovranno essere adeguatamente motivati.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentario o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da "Piano di manutenzione". La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione, tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte "particolare". Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente l'accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua, tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

**Per tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione, al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel "Piano di Protezione Civile" del Comune.**

## 8. CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

### 8.1 Richiesta di Autorizzazioni e Concessioni

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dal Decreto del Direttore Generale n. 13807 del 22 dicembre 2016: *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla regione Lombardia per l’anno 2017 a titolo di canoni di polizia idraulica in applicazione dell’art. 6 della L.R. 29 giugno 2009 n. 10”*, da versare agli Enti competenti: Regione, Consorzi o Comuni.

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l’indicazione delle opere di progetto;
- Corografia in scala 1: 10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale;
- Estratto in originale o in copia del P.G.T.;
- Eventuale profilo del corso d’acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate;
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l’indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto ai punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l’esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell’onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;

- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- Relazione Geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12 del 11 marzo 2005;
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Premesso che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

### **8.1.1 Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal

Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato C).

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10).
- Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.
- È automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.
- La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

- Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento su conto corrente regionale, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

### **8.1.2 Cessione/subconcessione**

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.

### **8.1.3 Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

### **8.1.4 Modifica**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.



Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

#### **8.1.5 Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### **8.1.6 Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

#### **8.1.7 Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento. Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a

propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

#### **8.1.8 Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **8.1.9 Durata delle concessioni**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

#### **8.1.10 Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali (art.12 L.R. 4 del 15 marzo 2016)**

- 1) E' vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E' parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale). L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al

- presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo.
- 3) Il pagamento dell'indennità di occupazione e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.
  - 4) Il pagamento dell'indennità di cui al comma 3 per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del r.d. 523/1904.
  - 5) E' fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2 e, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo.
  - 6) In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta o anche, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.
  - 7) E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.
  - 8) Come riportato nella L.R. n. 4 del 2016, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale poste in essere in assenza di concessione o protratte oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione e i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.

## 8.2 Cauzioni

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1 500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

## 8.3 Autorizzazione paesistica

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12".

Documento approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme P.P.R.) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

#### **8.4 Procedure per concessioni in caso di interventi ricadenti nel demanio**

Il Comune, in caso di necessità di modificare definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione del reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico (art. 59 del R.D. 523 del 1904). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### **8.5 Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

#### **8.6 Sdemanializzazioni**

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998). Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati. A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale. Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di

Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

### **8.7 Alienazioni**

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003. La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

### **8.8 Rilascio di autorizzazioni**

Per il rilascio di Nulla osta idraulico, Autorizzazione ai soli fini idraulici o Concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine:

- il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante deve essere richiesta l'emissione di un parere. Per lo scarico in corso d'acqua sarà sempre necessario richiedere l'Autorizzazione idraulica ad entrambi i Comuni.

### **8.9 Interventi d'urgenza**

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione al comune, i seguenti atti, fatti od opere:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

### **8.10 Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali**

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio autorizzazioni ai soli fini idraulici o di concessioni secondo procedure semplificate.

### **8.11 Convenzioni con i comuni limitrofi**

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi, tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

### **8.12 Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi**

Nel caso vengano rilevate rogge attivate da derivazioni, e per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel periodo transitorio per eventuale occupazione di area demaniale. Tale procedura verrà applicata anche per quei tratti di alveo dismessi e non aventi più funzionalità idraulica facenti parte del reticolo idrico minore.

## 9. NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL P.A.I. E DAL P.G.R.A.

Con l'approvazione della D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017 sono state recepite le disposizioni generali del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico. Le mappe del PGRA rappresentano un aggiornamento e integrazione del quadro conoscitivo dagli elaborati del PAI, mentre **il nuovo Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI (art. da 57 – art. 64) va ad integrare le precedenti N.d.A. (art. 1 - art. 54), tra cui l'art. 9 "Limitazione alle attività di trasformazione d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico"**.

Laddove, nelle fasce di rispetto vi fosse compresenza anche di aree catalogate nella carta dei dissesti PAI-PGRA, sono da considerarsi prescrittive sia le norme di Polizia Idraulica che le norme PAI-PGRA.

**Nel caso di sovrapposizione tra più ambiti PAI-PGRA deve essere applicata la norma più restrittiva.**

**Tutti gli interventi consentiti, di cui ai seguenti commi, sono subordinati a una verifica tecnica**, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

**I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.**

### 9.1 Aree ricadenti nelle Fasce fluviali del Fiume Adda (art. 29-30-31 delle N.d.A. del PAI) e ricomprese nell'ambito RP del PGRA

#### 9.1.1 Fascia di deflusso della piena (Fascia A) – ambito P3/H del PGRA

Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così



come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

- j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### Recupero di vani e locali seminterrati esistenti

Sono escluse dal presente ambito (P3/H) le norme di applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2017.

### **9.1.2 Fascia di deflusso della piena (Fascia B) – ambito P2/M del PGRA**

Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle N.d.A. del PAI.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### Recupero di vani e locali seminterrati esistenti

Sono escluse dal presente ambito (P2/M) le norme di applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2017.

**Per gli interventi consentiti nei commi di cui sopra andranno previste delle procedure di allertamento/evacuazione coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.**

### **9.1.3 Fascia di deflusso della piena (Fascia C) – ambito P1/L del PGRA**

Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3 - *Fattibilità con consistenti limitazioni*. Nell'area di fascia C sono ammessi gli interventi edilizi che adottino accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e strutture e/o che consentano la facile e immediata evacuazione dell'area inondabile da parte di persone e beni mobili. Eventuali proposte di uso delle aree interessate da fenomeni di inondazione, devono tenere conto del quadro del dissesto presente ed essere compatibili con il rischio idraulico sussistente. A tal proposito **tutti gli interventi consentiti nelle fasce C/P1** sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

**Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

Recupero di vani e locali seminterrati esistenti

Sono escluse dagli ambiti classificati Cn le norme di applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2017

**I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.**

Si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate le Norme di Buona Tecnica necessarie a ridurre il grado di rischio, di seguito elencate.

1

**1 - Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture**

Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale sopraelevate rispetto ai valori della piena di riferimento, evitando la realizzazione di piani interrati.

Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;

Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;

Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente;

Agevolare il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

**2 - Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni**

Adottare misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni rispetto a fenomeni di erosione e scalzamento;

Prevedere drenaggi atti a ridurre l'insorgere di sovrappressioni interstiziali;

Prevedere opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;

Adottare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.

**3 - Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione**

Ubicare le uscite di sicurezza e le vie di evacuazione sopra il livello della piena e aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori.

**4 - Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche**

**5 - Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua**

## 9.2 Aree classificate come Ee, Em, Eb, Ca, Cp, Cn e ricomprese nell'ambito RSCM del PGRA

### 9.2.1 Norme per le aree in dissesto per fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, comma 5,6 e 6 bis del N.d.A. del PAI)

#### 9.2.1.1 Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee) – Ambito RSCM P3/H

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

#### **9.2.1.2 Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb) – Ambito RSCM P2/M**

Nelle aree Eb, oltre agli interventi previsti per le aree Ee , sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

**Per gli interventi consentiti nei commi di cui sopra andranno previste delle procedure di allertamento/evacuazione coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.**

#### **9.2.1.3 Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media (Em) – Ambito RSCM P1/L**

In queste aree le attività consentite sono regolamentate dalle Norme Geologiche di Piano.

Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3 - fattibilità con consistenti limitazioni.

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dei terreni.

Le indagini suppletive dovranno consentire di valutare la compatibilità degli interventi con le situazioni dissesto in atto o potenziale e quindi di formulare le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

Recupero di vani e locali seminterrati esistenti

Sono escluse dagli ambiti classificati Em le norme di applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2017.

**Tutti gli interventi consentiti nelle aree con pericolosità media (Em)** sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

**Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

**I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.**

Si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate delle **Norme di Buona Tecnica**, necessarie a ridurre il grado di rischio e che di seguito vengono elencate.

**Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture**

- 1) Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale sopraelevate rispetto ai valori della piena di riferimento, evitando la realizzazione di piani interrati.
- 2) Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente.
- 3) Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità.
- 4) Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente.
- 5) Agevolare il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

### **Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni**

- 1) Adottare misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni rispetto a fenomeni di erosione e scalzamento.
- 2) Prevedere drenaggi atti a ridurre l'insorgere di sovrappressioni interstiziali.
- 3) Prevedere opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali.
- 4) Adottare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.

### **Materiali e tecnologie costruttive**

Si dovrà prevedere:

- 1) utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
- 2) utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.

## **9.2.2 Norme per le aree in dissesto per fenomeni di trasporto in massa (art. 9, comma 7,8 e 9 della N.d.A. del PAI)**

### **9.2.2.1 Area di conoide non protetta (Ca) - Ambito RSCM P3/H**

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (ora art.3 del DPR 6.6.2001, n.380);
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,



- compatibili con la normativa di tutela; i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
  - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

#### **9.2.2.2 Area di conoide attiva parzialmente protetta (Cp) Ambito RSCM P2/M**

In queste aree, oltre agli interventi del precedente punto 9.2.2.1 , sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (ora art.3 del DPR 6.6.2001, n.380), senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

**Per gli interventi consentiti nei commi di cui sopra andranno previste delle procedure di allertamento/evacuazione coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.**

#### **9.2.2.3 Area di conoide non recentemente attivate o completamente protetta (Cn) - Ambito RSCM P1/L**

In queste aree le attività consentite sono regolamentate dalle Norme Geologiche di Piano. Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3 - fattibilità con consistenti limitazioni. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dei terreni. Le indagini suppletive dovranno consentire di valutare la compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e quindi di formulare le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

Le aree Cn, classificate nella carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano in classe 3, possono

essere edificabili con riserva; nelle zone Cn possono essere previsti utilizzi insediativi a basso indice di edificabilità. In ogni caso in tali aree i nuovi edifici andranno realizzati con criteri tali da garantirne la sicurezza nei confronti degli effetti di eventi a carattere eccezionale, tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche A tal proposito **tutti gli interventi consentiti nelle aree Cn** sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

**Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

Recupero di vani e locali seminterrati esistenti

Sono escluse dagli ambiti classificati Cn le norme di applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2017.

**I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.**

Si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate delle **Norme di Buona Tecnica**, necessarie a ridurre il grado di rischio e che di seguito vengono elencate.

**Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture**

- 1) Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale sopraelevate rispetto ai valori della piena di riferimento, evitando la realizzazione di piani interrati.
- 2) Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente.
- 3) Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità.
- 4) Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente.
- 5) Agevolare il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

### **Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni**

- 1) Adottare misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni rispetto a fenomeni di erosione e scalzamento.
- 2) Prevedere drenaggi atti a ridurre l'insorgere di sovrappressioni interstiziali.
- 3) Prevedere opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali.
- 4) Adottare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.

### **Materiali e tecnologie costruttive**

Si dovrà prevedere:

- 1) utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
- 2) utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.

## **9.3 Norme per le aree di frana (art. 9, comma 2,3 e 4 della N.d.A. del PAI)**

### **9.3.1 Area di frana attiva (Fa)**

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la

sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

### **9.3.2 Area di frana quiescente (Fq)**

In queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree in frana attiva (Fa), sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente
- Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente;
- sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa.
- Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

### **9.3.3 Area di frana stabilizzata (Fs)**

Nelle aree Fs gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. Nel territorio di

Albosaggia l'area classificata ricade all'interno dell'alveo del T. Torchione, sopra il limite del vincolo idrogeologico e non è oggetto di urbanizzazione.

#### **9.4 Norme per le aree valanghive (art. 9, comma 10 e 11 della N.d.A. del PAI)**

##### **9.4.1 Valanghe a elevata pericolosità (Ve)**

In queste aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. Come convenuto con gli Uffici Regionali di competenza, si ammette comunque la possibilità di intervenire con opere di mitigazione del rischio, ferma restando la necessità di una corretta ed adeguata progettazione. Ciascun progetto dovrà essere supportato da una verifica di compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente. Dovranno essere valutati i possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente e i possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, anche in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

##### **9.4.2 Valanghe a moderata pericolosità (Vm)**

Oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.31 della L. 5 agosto 1978, n.457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazioni d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione degli esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

### 9.5 Prescrizioni per tutte le aree in dissesto

**Tutti gli interventi consentiti, di cui ai seguenti commi, sono subordinati a una verifica tecnica**, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al N.T.C. del 2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

**I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.**

## 10. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

### 10.1 Procedura relativa a una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Autorità di polizia idraulica.

#### 10.1.1 Redazione della Relazione d' istruttoria:

All'arrivo di una richiesta di nullaosta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero di protocollo.

#### IL FUNZIONARIO «ISTRUTTORE» DELLA PRATICA:

1. provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
3. se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
4. nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domante concorrenti

#### **10.1.2 Predisposizione del disciplinare (per le concessioni).**

Il funzionario

1. Il funzionario predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G); invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
2. Convoca il richiedente presso gli uffici per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione;
3. Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione, si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

#### **10.1.3 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente**

1. Il funzionario comunica al richiedente gli importi delle spese dovute (l primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione);
2. Una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda e dispone per i successivi adempimenti di registrazione;



3. Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente;
4. Convocato il richiedente, il funzionario, verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;
5. Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare, il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione

#### **10.1.4 Redazione del decreto**

Il funzionario predispose il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);

1. fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
2. formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

#### **10.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica**

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
2. creata una nuova pratica;
3. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

#### **10.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia**

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi il funzionario «istruttore» della pratica:

1. verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
2. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
3. qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

4. qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
5. quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
6. predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

#### **10.4 Procedura relativa alla revoca**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### **10.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi**

Nel caso in cui agli Uffici Competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta un' apposita pratica di polizia idraulica.

In *Allegato 2* sono riportati i moduli tipo per la redazione delle domande di concessione e delle convenzioni (vedi *Allegato G* della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015).

## 11. OSSERVAZIONI FINALI

Il presente documento ELABORATO NORMATIVO costituisce, con la PREMESSA GENERALE, l'ELABORATO TECNICO, GLI ELABORATI GRAFICI, parte integrante del "DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA".

Il documento "Elaborato Normativo" redatto ai sensi della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 sostituisce le norme contenute nello studio "*Reticolo idrico minore - Elaborato 2 – Norme di Polizia Idraulica*" del Comune di Albosaggia, redatto nel mese di Febbraio 2007, approvato con parere favorevole della Regione Lombardia (n. AD14.2008.0001068 del 21 febbraio 2008) e recepito del P.G.T. del Comune di Albosaggia approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 4 ottobre 2012 e pubblicato sul B.U.R.L n. 3 della Regione Lombardia del 23 gennaio 2013.

Il "Documento di Polizia Idraulica", trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti - così come la stessa D.G.R. di polizia idraulica - atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT (vd. art. 7 ALL.D della D.G.R. 4229/2015); in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, **recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.**



**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)**  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015  
**ELABORATO NORMATIVO**

**ALLEGATI**

**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)**  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015  
**ELABORATO NORMATIVO**

**ALLEGATO 1:** Allegato F – D.D.G. 13807 22 dicembre 2016 : Aggiornamento dei  
Canoni Regionali di Polizia Idraulica

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA – ANNO 2017		
D.G.R. 23 ottobre 2015 n. 4229 e s.m.i. e art. 6 comma 6 L.R. 10/2009 e s.m.i.		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,51 per metro lineare Importo minimo € 75,68
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,03 per metro lineare Importo minimo € 151,35
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi.	€ 75,68
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombine - sottopassi.	€ 4,04 per metro quadro Importo minimo € 151,35
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,07 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,02 per metro quadro (€ 4,04 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,07 per metro quadro (€ 16,14 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali.	€. 75,68
Note per	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.1		
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 151,35 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 151,35 Importo massimo €. 1.513,50
Note per	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 151,35; da 16 a 30 cm €. 302,70; da 31 a 45 cm €. 454,05; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
S.2		
Note per	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 75,68 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>• scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</li> <li>• scarichi esistenti non volanizzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: €. 302,70 per ogni 15 cm di diametro o multipli.</li> </ul> Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente valuterà caso per caso l'opportunità di proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.1		
S.2		
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 454,05
Note per	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.3		
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 75,68
Note per	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.1		
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€. 151,35 per chilometro Importo minimo €. 151,35
Note per	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.2		
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.3		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 211,89 per ettaro Importo minimo € 151,35
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare.</p> <p>Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione o di nulla-osta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.serviziri.it">http://www.denunciataglioboschi.serviziri.it</a>.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 171,53 per ettaro Importo minimo € 151,35
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 151,35
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,04 per metro quadro Importo minimo € 151,35
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,02 per metro quadro Importo minimo € 1.009,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,01 per metro quadro Importo minimo € 2.018,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.090,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 151,35
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	<p>Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	<p>Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.</p> <p>Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	



---

**Note Generali**

---

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
  2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a €. 75,68 o €. 151,35 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
  3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,14.
  4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
  5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
  6. I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
  7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
  8. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
  9. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
  10. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
  11. **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**
-

**COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)**  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015  
**ELABORATO NORMATIVO**

**ALLEGATO 2:** Allegato G della D.G.R. X/4229: Modulistica

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

ALLEGATO G

CONCESSIONE AL/ALLA («RICHIEDENTE») DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL («CORSO\_DACQUA») («N\_PROGR»), IN COMUNE DI \_\_\_\_\_ PROV. (\_\_\_\_) PER («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO») -  
ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenda Interregionale per il fiume PO (AIPO)";  
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la D.g.r. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_";  
[inserire riferimenti della deliberazione di approvazione dello schema di decreto]
- l'istanza di («DITTA\_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA»), («INDIRIZZO») Cod. Fisc./part.IVA («CODICE\_FISCALE\_o\_PIVA»), pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al («CORSO\_DACQUA»)(«N\_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. \_\_\_\_ del foglio n. \_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_) per («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO»);

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

**CONSIDERATO** che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_";

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

**VISTA** la nota del \_\_\_\_\_, pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo le specifiche progettuali e modalità esecutive definite nel progetto allegato alla domanda (e successivamente integrato con nota pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_);

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia - Sede Territoriale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti

**VERIFICATA** a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_ con cui il richiedente ha sottoscritto i diritti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la modalità di esecuzione e gestione sia delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria che della porzione di area demaniale interessata, di seguito specificati:

- **Durata:** La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni \_\_\_\_\_ («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente. La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
- **Obblighi generali del Concessionario:**

- o **L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza sopra richiamata.** Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
- o La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
- o Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
- **Diritti dei terzi:** La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
- **Oneri vari:** Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto
- **Cause di decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca:**
  - o La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
  - o In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.
  - o In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
  - o La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
- Da indicare le condizioni specifiche dell'opera....

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

**DATO ATTO** che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni, previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i.;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

**DATO ATTO** che il presente procedimento tecnico amministrativo si è concluso oltre il termine di 90 giorni previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i., per: [SPECIFICARE]

- i necessari approfondimenti istruttori
- la complessità della procedura istruttoria
- **altra circostanza riferita al procedimento specifico**

**RITENUTO** di concedere al/alla suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») l'area demaniale di cui trattasi per («DURATA\_CONCESSIO-NE»(\_\_\_\_)) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, secondo le modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite sopra specificate;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

**CONSIDERATO** che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:

- è stabilito per l'anno.....in € .....
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusioni dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.
- deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

**DATO ATTO:**

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_\_ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»);

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]

**DATO ATTO** che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

**ACQUISITA** l'informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

**RITENUTO** che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " con la quale è stato affidato a \_\_\_\_\_ l'incarico di dirigente della Sede Territoriale di \_\_\_\_\_;

**VISTO** altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le competenze delle strutture regionali;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

**DECRETA**

1. di esprimere parere idraulico favorevole e [da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO] di concedere al/alla succitato/a «DITTA\_RICHIEDENTE», l'area demaniale in fregio al «CORSO\_DACQUA» («N\_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. \_\_\_\_ del foglio n. \_\_\_\_, nel Comune di «COMUNE»(\_\_\_\_), per la realizzazione di «OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA\_CONCESSIONE» (\_\_\_\_) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite, di seguito specificate:

- ... [elencazione delle prescrizioni tecniche!!!]
- ...
- ...

2. di vincolare il concessionario alle seguenti obbligazioni:

- o **L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza sopra richiamata.** Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
- o La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
- o Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. Di stabilire che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:

- è stabilito per l'anno.....in € .....
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.
- deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_\_ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_) la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_);
7. di rilasciare la concessione salvo pregiudizio dei diritti dei terzi
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di individuare, quali cause di **decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca**, le seguenti:
- o La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
  - o In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.
  - o In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
  - o La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
11. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente della Sede Territoriale Dott. \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

## REGIONE LOMBARDIA

\* \* \*

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata *Concedente*, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di *Dirigente della \_\_\_\_\_* e «DITTA\_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» - «CODICE\_FISCALE\_o\_PIVA», di seguito denominata *Concessionario*, rappresentata da «NOME», in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal *Concessionario* con istanza in \_\_\_\_\_ atti n. Protocollo \_\_\_\_\_) **[e relativo progetto n. \_\_\_\_\_, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

**Art. 1 - Oggetto della concessione.**

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO\_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i n. \_\_\_\_\_** del foglio n. \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** \_\_\_\_\_.

**Art. 2 - Durata.**

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA\_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del *Concedente*.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**Art. 3 - Obblighi generali del Concessionario.**

**L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare.** Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal *Concedente*.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del *Concessionario*, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il *Concessionario* deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il *Concedente* ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare il *concessionario* deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il *Concessionario* è tenuto a corrispondere al *Concedente* il canone annuo **[«se dovuta anche l'imposta» e l'imposta regionale]** nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

**[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]**

**Art. 4 - Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].**

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» **[«se dovuta anche l'imposta» , di cui € «IMPORTO CANONE» per canone e € «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni) ]**.

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio* «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

**[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]**

**Art. 5 - Diritti dei terzi.**

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il *Concessionario* deve tenere sollevato ed indenne il *Concedente* da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

**Art. 6 - Oneri vari**

Sono a carico del *Concessionario* tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

**Art. 7 - Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.**

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto *Concessionario* non preventivamente autorizzate dal *Concedente* comportano la decadenza del titolo *concessorio*.

Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]**, non preventivamente autorizzato/a dal *Concedente*, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo *concessorio* o imposti da leggi e regolamenti.

*In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.*

*In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.*

*La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.*

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

*Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore \_\_\_\_\_ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.*

#### **Art. 9 - Richiamo alle disposizioni di legge.**

*Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.*

#### **Art. 10 - Controversie**

*Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.*

#### **Art. 11 - Domicilio legale.**

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .*

*Letto ed approvato*

#### **REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELLA \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

«DITTA\_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.*

#### **REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELLA \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

«DITTA\_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.*



Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

**CONVENZIONE**  
tra  
**COMUNE DI ...**  
**E IL CONSORZIO ...**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

tra

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_

e

il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il **Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., "...»;

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore...», i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il \_\_\_\_\_, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delimitano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul \_\_\_\_\_, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

**Articolo 3 - Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

#### Articolo 4 - Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### Articolo 5 - Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico affinenti il \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

#### Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
  - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
  - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
  - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
  - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
  - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### Articolo 7 - Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, \_\_\_\_\_.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

#### Articolo 8 - Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 - Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per il Consorzio di Bonifica  
Il Presidente/Direttore del consorzio

\_\_\_\_\_

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

**CONVENZIONE**  
tra  
**COMUNE DI ...**  
**E LA COMUNITA' MONTANA ...**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

tra

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_

e

la Comunità Montana \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "la Comunità Montana", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., "...»;

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore... i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_\_;

-  
tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul \_\_\_\_\_, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

**Articolo 3 - Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

#### Articolo 4 - Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### Articolo 5 - Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

#### Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
  - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
  - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
  - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
  - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
  - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### Articolo 7 - Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, \_\_\_\_\_.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

#### Articolo 8 - Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un

anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 - Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per la Comunità Montana  
Il Presidente/Direttore

\_\_\_\_\_

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

CONVENZIONE

Tra

LA GIUNTA REGIONALE DELLE LOMBARDIAe la SOCIETÀ .....per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale

\* \* \* \*

L'anno il mese di ....., il giorno....., presso la sede della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo della Giunta Regionale in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, sono convenuti:

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito REGIONE) rappresentata per il presente atto dal Dott. .... nella sua carica di Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, - domiciliato per la sua funzione presso la sede regionale di Milano in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. ....;

e

La società ..... (di seguito ..... ) con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. .... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. ....

## PREMESSO CHE:

- a) la società ..... costituita in attuazione .....
- b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- c) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]
  - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
  - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
  - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
  - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
- d) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
  - I. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.
- e) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e la Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con la Regione da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa dgr;
- g) la società ..... ha consegnato/si impegna a consegnare entro il ..... lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- h) la società ..... ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
- i) la Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di ....., anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di .....(elettrodotta, gasdotto, acquedotto ecc.) .....con il demanio idrico in gestione alla Regione, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto la Regione Lombardia stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;
- m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società ..... a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora esecutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

## TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

## ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

## ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ..... di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia.

Resta fermo l'impegno della società ..... ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la REGIONE, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

## ART. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società ..... si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione  
[oppure]
- a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua  
[oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua  
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

La Regione sulla base della documentazione consegnata dalla società ..... rete di linee tecnologiche / infrastrutture ..... georeferenziata di competenza ..... su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

## ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuate nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e UtENZE Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

## ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse Regione Lombardia riconosce alla società ..... la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

La Regione, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ....., l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società ....., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dalla Regione e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno regione invierà alla società ..... una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno ..... la società ....., verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il ..... l'importo di euro ..... (dicorsi Euro ...../00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture ..... L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società ..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

## ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio; Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con



## Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

il reticolo idrico principale rappresenta per Regione Lombardia un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società ..... nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ..... Euro (diconsi Euro ...../00), per un saldo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno ..... (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, la Regione da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società ..... a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

**Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti di Regione Lombardia relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 la Regione si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

**ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... concessionaria costituirà a favore della Regione una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.

**ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fidejussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

**ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario**

Sono a carico della società ..... il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

**ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti**

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico - distribuzione gas - Distribuzione acqua) e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

**ART. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

**ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti Pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

**ART. 15 - Procedura di rinnovo**

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione

del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

#### ART. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

#### ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

#### ART. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

#### ART. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per Regione Lombardia ..... e-mail PEC .....

#### ART. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, Regione informa la società ..... che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche dalle Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società ..... può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

#### ART. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

CONVENZIONETra

IL COMUNE DI.....(singolo o in forma associata con altri comuni)

e la SOCIETÀ .....

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale

\* \* \* \*

L'anno il mese di il giorno....., presso la sede del Comune di.....sono convenuti:

il Comune di.....rappresentato per il presente atto dal Dott. .... nella sua carica di ..... in forza di delega conferitagli da .....con deliberazione n. ....;

e

La società ..... (di seguito ..... ) con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. .... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. ....

PREMESSO CHE:

- n) la società ..... costituita in attuazione .....
- o) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- p) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]
  - V. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
  - VI. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
  - VII. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
  - VIII. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistiche presso i ministeri competenti.
- q) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
  - IX. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.
- r) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e il Comune hanno determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- s) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa dgr;
- t) la società ..... ha consegnato/si impegna a consegnare entro il ..... lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- u) la società ..... ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
- v) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- w) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di ....., anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di .....(elettrodotti, gasdotto, acquedotto ecc.) .....con il demanio idrico in gestione alil Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- x) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico in gestione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- y) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto il Comune stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;
- z) la quantificazione di quanto dovuto dalla società ..... a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli

atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ..... di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Resta fermo l'impegno della società ..... ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società ..... si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione

[oppure]

- a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua

[oppure]

- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua

[oppure]

- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

Il Comune sulla base della documentazione consegnata dalla società ..... rete di linee tecnologiche / infrastrutture ..... georeferenziate di competenza ..... su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse il Comune riconosce alla società ..... la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ....., l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società ....., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società ..... una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno ..... la società ....., verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il ..... l'importo di euro ..... (diconsi Euro ...../00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture ..... L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società ..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

## Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

## ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio;

Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per il Comune un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società ..... nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ..... Euro (diconsi Euro ...../00), per un saldo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno ..... (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, il Comune da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società ..... a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

## ART. 8 - Ricorsi amministrativi

La società ..... Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 il Comune si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

## ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... concessionaria costituirà a favore del Comune una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.

## ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificassero danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

## ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico della società ..... il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

## ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico - distribuzione gas - distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

## ART. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

## ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

#### ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

#### ART. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

#### ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

#### ART. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

#### ART.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per il Comune ..... e-mail PEC .....

#### ART. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il Comune informa la società ..... che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico .

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è....., nella persona di .....con sede in .....

Responsabile del trattamento è.....

I dati potranno eventualmente essere trattati anche da .....per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società ..... può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

#### ART. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per il Comune .....

Per la SOCIETÀ .....

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

*Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica*

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m.

È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere la Sede Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul sito [www.polizaidraulica.regione.lombardia.it](http://www.polizaidraulica.regione.lombardia.it)

#### **Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:**

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

#### **Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico**

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
  
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

#### **Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica**

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

##### **1. Relazione tecnica costituita da:**

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

**2. Elaborati grafici:**

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

**3. Certificazioni allegate:**

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.



Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il D.Lgs .n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:

**Finalità e modalità del trattamento:**

- I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico

**I dati saranno trattati con le seguenti modalità:**

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici

**Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

**Titolare del trattamento :**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

**Responsabile del trattamento:**

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche:

- dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante.
- da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

**Diritti dell'interessato:**

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.